



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2009/0165(COD)

24.1.2011

EMENDAMENTI 54 - 286

Progetto di relazione
Sylvie Guillaume
(PE452.774v01-00)

Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

AM\853403IT.doc

PE456.698v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegReport

Emendamento 54
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

Emendamento

(8) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire, ***tra l'altro***, sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. ***Negli Stati membri che accettano un numero di domande di asilo sproporzionato rispetto alle dimensioni della loro popolazione, occorre mobilitare immediatamente un sostegno finanziario e amministrativo/tecnico, rispettivamente nel quadro del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di consentire loro di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.***

Or. el

Emendamento 55
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del

Emendamento

(10) Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del

riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, *così da istituire una procedura come di asilo nella Comunità*

riconoscimento e della revoca della protezione internazionale.

Or. nl

Emendamento 56

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza.

Emendamento

(13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l'applicazione degli articoli 1, **4**, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza.

Or. en

Emendamento 57

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri sono obbligati a rispettare pienamente il principio di non respingimento ("non-refoulement") e il diritto di asilo, che comprende l'accesso a una procedura di asilo per qualsiasi persona desideri chiedere asilo e rientri nella loro giurisdizione, incluse le persone poste sotto il controllo effettivo di un organismo dell'Unione europea o di uno Stato membro.

Emendamento 58

Anna Maria Corazza Bildt, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate *o* riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Emendamento

(15) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate *e* riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Emendamento 59

Mario Borghezio

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione

Emendamento

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione

dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriate notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua *che è ragionevole supporre possa capire* nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriate notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua *a lui comprensibile* nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Or. it

Emendamento 60 **Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE**

Proposta di direttiva **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di *sufficienti* garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è *opportuno* che la procedura di esame di

Emendamento

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di garanzie procedurali *effettive* per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è *necessario* che la procedura di esame di una domanda

una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua *che è ragionevole supporre possa capire* nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante *e, in caso di decisione negativa, di disporre del tempo necessario per presentare un ricorso dinanzi a un giudice*, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua *a lui comprensibile* nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Or. en

Emendamento 61 **Sophia in 't Veld**

Proposta di direttiva **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché

Emendamento

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché

disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriate notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione ***finale*** dell'autorità accertante, ***anche nel caso in cui il richiedente asilo presenti ricorso, per tutto il tempo autorizzato dal giudice competente***, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriate notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Or. en

Emendamento 62 **Monika Hohlmeier**

Proposta di direttiva **Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) È inoltre opportuno ***prevedere*** specifiche ***garanzie procedurali per le*** persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e i disabili, così da creare i

Emendamento

(20) È inoltre opportuno ***prestare particolare attenzione alle esigenze*** specifiche ***delle*** persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e i disabili, così

presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

Or. de

Motivazione

Le autorità dovrebbero essere obbligate a garantire che le persone particolarmente vulnerabili possano seguire efficacemente la procedura e a tenere conto della loro situazione particolare. Questo non deve tuttavia determinare nuovi ostacoli procedurali o possibilità di abusi, conformemente all'obiettivo della rifusione, che è quello di mantenere la procedura quanto più breve ed efficace possibile.

Emendamento 63

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

Emendamento

(20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, **le donne incinte**, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 64

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

Emendamento

(20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, **come le violenze per motivi di genere e le pratiche tradizionali dannose**, e i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

Or. fr

Emendamento 65

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

Emendamento

(22) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate, **qualora lo richiedano, con un interlocutore dello stesso sesso avente una formazione specifica in materia di colloqui riguardanti la persecuzione per motivi di genere**. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

Emendamento 66
Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità **di genere**. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi **di genere** di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni **di genere** nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

Emendamento

(22) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità **dei due sessi**. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi **basati sul sesso** di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni **legate al sesso** nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

Or. it

Motivazione

Il riferimento al termine "genere" risulta giuridicamente scorretto anche in relazione alla formulazione dei trattati, che parlano sempre di "sesso", mai di "genere". Inoltre il concetto di "genere" ha carattere "morale" e non può considerarsi come comunemente accettato.

Emendamento 67
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero

Emendamento

(24) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero

organizzate in modo da consentire alle autorità **competenti** di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

organizzate in modo da consentire alle autorità **accertanti** di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 68
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri **dovrebbero poter respingere una** domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.

Emendamento

(25) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri **respingono la** domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.

Or. it

Emendamento 69
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre **agli Stati membri** l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi **gli Stati membri** dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.

Emendamento

(25) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre **alle autorità accertanti** l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi **le autorità accertanti** dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.

Emendamento 70
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. ***Gli Stati membri*** dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità ovvero del merito, che consentano di decidere delle domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul posto.

Emendamento

(26) Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. ***Le autorità accertanti*** dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità ovvero del merito che consentano di decidere delle domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul posto.

Emendamento 71
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest'ultimo non adduca controindicazioni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 72
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

soppresso

Emendamento 73
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non

soppresso

ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

Or. en

Emendamento 74
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche], **salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione.** In particolare, gli Stati membri **non dovrebbero essere** tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

Emendamento

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. In particolare, gli Stati membri **sono** tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

Or. it

Emendamento 75
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Gli Stati membri dovrebbero

Emendamento

(30) Gli Stati membri dovrebbero

esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/CE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può **ragionevolmente presumere** che un altro paese proceda all'esame o fornisca **sufficiente** protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato **o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.**

esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/CE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può **garantire** che un altro paese proceda all'esame o fornisca **una** protezione **accessibile ed efficace**. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato.

Or. en

Emendamento 76
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali

Emendamento

soppresso

paesi sicuri.

Or. en

Emendamento 77

Mario Borghezio

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Gli Stati membri ***non dovrebbero*** neppure ***essere*** tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

Emendamento

(31) Gli Stati membri non ***sono*** neppure tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

Or. it

Emendamento 78

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei

Emendamento

soppresso

rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.

Or. en

Emendamento 79
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, non può essere realizzato in misura *sufficiente dagli* Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello *comunitario*, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(39) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, non può essere realizzato in misura *adeguata dai singoli* Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello *dell'Unione*, quest'*ultima* può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. it

Emendamento 80
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) "richiedente" o "richiedente protezione

Emendamento

c) "richiedente" o "richiedente protezione

internazionale": **qualsiasi** cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

internazionale": **il** cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

Or. it

Emendamento 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso, disabilità, **problemi psichici** o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Emendamento

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso, disabilità, **malattie fisiche** o **psichiche** o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Or. de

Motivazione

L'espressione "problemi psichici" non è chiara e determina incertezza giuridica. Conformemente alla direttiva qualifiche e alla presente formulazione sintetica è obbligatorio tenere conto dei disturbi mentali causati dalle violenze e dagli atti persecutori qui definiti. Sarebbe pertanto meglio fare riferimento a malattie psichiche e fisiche.

Emendamento 82
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso,

Emendamento

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso,

disabilità, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

orientamento sessuale, identità di genere,
disabilità, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Or. en

Emendamento 83
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso, disabilità, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Emendamento

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso, ***identità di genere***, disabilità, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Or. en

Emendamento 84
Mario Borghesio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione

p) "rimanere nello Stato membro": il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d'esame.

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p bis) "domanda reiterata": una nuova domanda presentata dopo una decisione finale.

Or. en

Emendamento 86

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p bis) "nuovi fatti e circostanze": i fatti a sostegno dell'essenza stessa della domanda, che contribuiscono alla revisione di una decisione precedente.

Or. en

Emendamento 87

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) i richiedenti con esigenze particolari, quali definiti all'articolo 2, lettera d);

Or. en

Emendamento 88

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la consapevolezza di genere e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età;

Emendamento

b) la consapevolezza di genere *e orientamento sessuale* e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età;

Or. en

Emendamento 89

Anna Maria Corazza Bildt, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la consapevolezza di genere e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età;

Emendamento

b) la consapevolezza di genere e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età, *con particolare attenzione per i minori non accompagnati*;

Or. en

Emendamento 90

Alfredo Pallone, Clemente Mastella, Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la consapevolezza *di genere* e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età;

Emendamento

b) la consapevolezza *legata al sesso* e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età;

Or. it

Motivazione

Il riferimento al termine "genere" risulta giuridicamente scorretto anche in relazione alla

formulazione dei trattati, che parlano sempre di "sesso", mai di "genere". Inoltre il concetto di "genere" ha carattere "morale" e non può considerarsi come comunemente accettato.

Emendamento 91
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f)

Testo della Commissione

Emendamento

f) la valutazione degli elementi probatori, compreso il principio del beneficio del dubbio; **soppresso**

Or. de

Motivazione

"Il beneficio del dubbio" non è un principio riconosciuto della procedura di asilo né è disciplinato dalla convenzione di Ginevra sui rifugiati.

Emendamento 92
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'altra autorità al fine di trattare i casi a norma del regolamento (CE) n. .../... [regolamento Dublino]. **soppresso**

Or. en

Motivazione

È importante che l'autorità accertante, che è al corrente di tutti i casi di asilo, sia anche responsabile dei casi a norma del regolamento Dublino.

Emendamento 93

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'altra autorità al fine di trattare i casi a norma del regolamento (CE) n. .../... [regolamento Dublino].

soppresso

Or. en

Emendamento 94

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 95

Anna Maria Corazza Bildt, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate *o* riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate *e* riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 96

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, ovvero tramite *i genitori o altro familiare adulto*.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto – *qualora il diritto nazionale gli riconosca la capacità di agire* – ovvero tramite *il suo rappresentante legale o il rappresentante autorizzato di quest'ultimo. In tutti gli altri casi si applica l'articolo 6, paragrafo 6.*

Or. de

Emendamento 97

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per *trattare* le domande di protezione internazionale. ***Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l'obbligo di registrare la domanda. Diversamente,*** le istruzioni comportano l'obbligo di trasmettere la domanda all'autorità competente per ***la registrazione***, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per ***accettare e registrare*** le domande di protezione internazionale. Le istruzioni comportano ***poi*** l'obbligo di trasmettere la domanda ***registrata*** all'autorità competente per ***il suo trattamento***, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 98

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri prevedono servizi di interpretazione per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.

Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono servizi di interpretazione ***gratuiti*** per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.

Or. en

Emendamento 99

Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **prevedono** servizi di interpretazione per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.

Emendamento

2. Gli Stati membri **possono prevedere** servizi di interpretazione per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.

Or. nl

Emendamento 100

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, sulla base di un accordo con le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza **e rappresentanza legale nonché** assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, sulla base di un accordo con le autorità competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 101

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza **e** assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, **sulla base di un**

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza, assistenza **e rappresentanza legale** ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di

accordo con le autorità competenti degli Stati membri.

trattenimento.

Or. en

Emendamento 102

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, sulla base di un accordo con le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano **liberamente** ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, sulla base di un accordo con le autorità competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 103 Anna Maria Corazza Bildt, Véronique Mathieu

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono adottare norme che *dispongano* la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo.

Emendamento

Gli Stati membri possono adottare norme che *disciplinino* la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo, **a condizione che non limitino l'accesso dei richiedenti ai servizi di consulenza e assistenza.**

Or. en

Emendamento 104
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione ***secondo le procedure di primo grado di cui al capo III***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

Emendamento

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione ***definitiva, anche nel caso in cui il richiedente presenti ricorso, e fintantoché il giudice competente non decida diversamente***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

Or. en

Emendamento 105
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. ***Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.***

Emendamento

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III.

Or. en

Emendamento 106
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

soppresso

Or. de

Motivazione

In base al diritto internazionale, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di non respingimento ("non refoulement"). Pertanto, il paragrafo in esame non fornisce alcun valore aggiunto e ai fini della concisione del testo non dovrebbe essere inserito nella direttiva.

Emendamento 107

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato, **sulla base della valutazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo**, che la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro, **né esporrà il richiedente a un trattamento disumano o degradante al suo arrivo nel paese terzo.**

Or. en

Motivazione

Le assicurazioni diplomatiche si sono rivelate insufficienti a garantire che la situazione in loco sia effettivamente sicura per il richiedente. Il coinvolgimento dell'UNHCR e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo permetterebbe di ovviare a questo stato di cose.

Emendamento 108

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se le autorità **competenti** hanno **accertato** che la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se le autorità **accertanti** hanno **la sicurezza** che la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 109

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se **le autorità competenti hanno accertato che** la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 110
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

Emendamento

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale ***nonché tenendo conto della capacità del singolo richiedente di esercitare i diritti e adempiere agli obblighi sanciti dalla presente direttiva;***

Or. de

Motivazione

I richiedenti con esigenze particolari (cfr. articolo 20 della proposta della Commissione) non costituiscono una categoria chiaramente definibile. Dal momento che le autorità devono in ogni caso tener conto degli atti persecutori, inclusa la violenza psicologica, fisica e sessuale, è opportuno che esse abbiano anche l'obbligo di tener conto della capacità del singolo richiedente di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi.

Emendamento 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione

Emendamento

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***e le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani***, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui

del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l'autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per prendere la decisione;

questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l'autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per prendere la decisione;

Or. en

Emendamento 112

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza *dei criteri* applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;

Emendamento

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza *delle norme* applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati ***nonché in materia di diritti umani e abbia seguito il programma di formazione iniziale e successiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1;***

Or. en

Emendamento 113

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, *di genere* e inerenti ai

Emendamento

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale e inerenti ai minori, *al*

minori.

genere o all'orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 114

Alfredo Pallone, Clemente Mastella, Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, **di genere** e inerenti ai minori.

Emendamento

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, **religioso, sessuale** e inerenti ai minori.

Or. it

Motivazione

Considerando il ruolo dell'elemento religioso nel contesto della direttiva, è opportuno integrare nel senso indicato la norma in esame. Quanto al riferimento al "genere", esso risulta giuridicamente scorretto anche in relazione alla formulazione dei trattati, che parlano sempre di "sesso", mai di "genere". Inoltre il concetto di "genere" ha carattere "morale" e non può considerarsi come comunemente accettato.

Emendamento 115

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta **o accolta** una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de

facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per *impugnare tale decisione negativa*.

jure e de facto e che, *in caso di decisione negativa, nel momento in cui essa viene emanata* il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per *impugnarla*.

Or. en

Motivazione

Questa precisazione garantirà che il richiedente riceverà le informazioni rapidamente e sarà quindi in grado di rispettare gli eventuali termini per intraprendere ulteriori passi amministrativi.

Emendamento 116

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che *il richiedente sia informato per iscritto dei* mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che *i* mezzi per impugnare tale decisione negativa *siano comunicati per iscritto al richiedente, che dovrà controfirmare la comunicazione all'atto del suo ricevimento*.

Or. en

Emendamento 117

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che

la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di **chiare** motivazioni de jure e de facto e che, **nel momento in cui essa viene emanata**, il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Or. en

Emendamento 118
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 119
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una

Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere, **di identità di genere, di orientamento**

decisione separata.

sessuale e/o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

Or. en

Emendamento 120
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere, **di orientamento sessuale, di identità di genere** e/o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

Or. en

Emendamento 121
Alfredo Pallone, Clemente Mastella, Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi **di genere o di** età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi **basati sul sesso e/o sull'**età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

Or. it

Motivazione

Il riferimento al termine "genere" risulta giuridicamente scorretto anche in relazione alla

formulazione dei trattati, che parlano sempre di "sesso", mai di "genere". Inoltre il concetto di "genere" ha carattere "morale" e non può considerarsi come comunemente accettato.

Emendamento 122

Mario Borghezio

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua ***che è ragionevole supporre possa capire***, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12;

Emendamento

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua ***a lui comprensibile***, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12;

Or. it

Emendamento 123

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua ***che è ragionevole supporre possa capire***, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il

Emendamento

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua ***a lui comprensibile***, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle

procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite **in tempo utile** affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12;

eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite **con sufficiente anticipo** affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 124

Mario Borghezio

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza **almeno** quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 30 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

Emendamento

b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza **solo** quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 30 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici **nel caso in cui il richiedente non possa assumersene i costi**;

Or. it

Emendamento 125
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 30 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è **retribuita con fondi pubblici**;

Emendamento

b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 30 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, ***i costi di*** tale assistenza ***sono sostenuti in primo luogo dal richiedente***;

Or. nl

Emendamento 126
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua ***che è ragionevole supporre possa capire***, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua ***a lui comprensibile***, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 127
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I richiedenti protezione internazionale **cooperano con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli** altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

Emendamento

1. I richiedenti protezione internazionale **hanno l'obbligo di collaborare a chiarire i fatti e di rivelare alle autorità competenti la propria identità, la propria nazionalità e gli** altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. **Se il richiedente non possiede un passaporto valido o un documento sostitutivo del passaporto, è tenuto a cooperare all'ottenimento di un documento di identità. Fintanto che il richiedente è autorizzato a soggiornare nello Stato membro durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale, non è tenuto a entrare in contatto con le autorità del paese d'origine, se vi sia motivo di temere una persecuzione di Stato.** Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

Or. de

Emendamento 128
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I richiedenti protezione internazionale cooperano con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2,

Emendamento

1. I richiedenti protezione internazionale cooperano con le autorità competenti, **nei limiti delle loro capacità fisiche e psicologiche,** ai fini dell'accertamento

della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

Or. en

Emendamento 129
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso ***pertinenti*** ai fini dell'esame della domanda, ***quali i passaporti***;

Emendamento

b) i richiedenti debbano consegnare ***tutti*** i documenti in loro possesso ***necessari*** ai fini dell'esame della domanda;

Or. it

Emendamento 130
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri ***possono prevedere*** che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

Emendamento

c) i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri ***prevedono*** che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

Or. it

Emendamento 131

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

Emendamento

c) i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato; ***come indirizzo di registrazione può essere utilizzato l'indirizzo di un'organizzazione della società civile;***

Or. en

Emendamento 132

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso ;

Emendamento

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso ***adeguata all'età e alla cultura del richiedente;***

Or. en

Motivazione

Il riferimento viene inserito unicamente allo scopo di garantire un approccio coerente in tutta la direttiva per quanto riguarda il trattamento umano dei richiedenti.

Emendamento 133

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso ;

Emendamento

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso, ***nell'assoluto rispetto del principio della dignità umana e dell'integrità fisica e mentale;***

Or. en

Emendamento 134

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante.

Emendamento

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, ***in una lingua a lui comprensibile***, con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante.

Or. en

Emendamento 135
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'autorità **competente** reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità **competente** consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente.

Emendamento

b) l'autorità **accertante** reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità **accertante** consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente.

Or. en

Emendamento 136
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Quando **lo Stato membro** non prevede la possibilità *per il richiedente* di un colloquio personale *a norma* della lettera b) oppure, ove applicabile, per la persona a carico, **devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire** al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

Emendamento

Quando **l'autorità accertante** non prevede la possibilità di un colloquio personale *per il richiedente, in applicazione* della lettera b), oppure, ove applicabile, per la persona a carico, **l'autorità accertante consente** al richiedente o alla persona a carico di **rinvviare il colloquio personale e di** produrre ulteriori informazioni.

Or. en

Emendamento 137
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 138

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale *o* generale in cui nasce la domanda, *compresa* l'origine culturale, il sesso o la vulnerabilità del richiedente;

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia **le qualifiche, la formazione e** la competenza per tener conto del contesto personale *e* generale in cui nasce la domanda, *compresi* l'origine culturale, il sesso, **l'orientamento sessuale** o la vulnerabilità del richiedente;

Or. en

Emendamento 139

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale *o* generale in cui nasce la domanda, *compresa* l'origine culturale, il sesso o la vulnerabilità del richiedente;

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale *o* generale in cui nasce la domanda, *compresi* l'origine culturale, il sesso, **l'orientamento sessuale, l'identità di genere** o la vulnerabilità del richiedente;

Emendamento 140
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) *se possibile* prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso;

Emendamento

b) prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso;

Emendamento 141
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

Emendamento

c) selezionano un interprete **qualificato, formato e** competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

Emendamento 142
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non sia in uniforme;

Emendamento

soppresso

Or. nl

Emendamento 143
Anna Maria Corazza Bildt, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

Emendamento

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età **e da una persona in possesso delle conoscenze necessarie circa le esigenze specifiche e i diritti dei minori.**

Or. en

Emendamento 144
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 15 – alinea

Testo della Commissione

Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data **una congrua** possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi

Emendamento

Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data **la** possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 4,

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche]. A tal fine gli Stati membri dispongono:

paragrafi 1 e 2, della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche]. A tal fine gli Stati membri dispongono:

Or. de

Motivazione

In termini giuridici, l'espressione "una congrua possibilità" non è chiara. Una formulazione più semplice, priva della specificazione "congrua", dà meno adito a fraintendimenti ed è altrettanto appropriata, per cui è da preferirsi.

Emendamento 145

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione

a) che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti per valutare se questi necessiti di protezione internazionale ai sensi della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche];

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

È ovvio che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti anche per la procedura. Tuttavia, affinché quest'ultima sia efficiente e possa di norma essere ultimata in sei mesi, occorre evitare che attraverso la possibilità di contestare l'elenco dei quesiti divenga possibile allungare i tempi.

Emendamento 146

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione

b) che il richiedente abbia **una congrua**

Emendamento

b) che il richiedente abbia **la** possibilità di

possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi necessari a motivare la domanda, ovvero le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

spiegare l'eventuale assenza di elementi necessari a motivare la domanda, ovvero le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Or. de

Motivazione

In termini giuridici, l'espressione "una congrua possibilità" non è chiara. Una formulazione più semplice, priva della specificazione "congrua", dà meno adito a fraintendimenti ed è altrettanto appropriata, per cui è da preferirsi.

Emendamento 147

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso **tempestivo** alla trascrizione e, se del caso, al verbale del colloquio personale, prima che l'autorità accertante decida.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso **immediato** alla trascrizione e, se del caso, al verbale del colloquio personale, prima che l'autorità accertante decida.

Or. en

Emendamento 148

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **consentono ai richiedenti che ne fanno domanda di sottoporsi a** visita medica per corroborare dichiarazioni relative alle persecuzioni o ai danni gravi subiti. A tal fine gli Stati membri concedono ai richiedenti un

Emendamento

1. Gli Stati membri **garantiscono, con il consenso del richiedente, che sia disposta una** visita medica per corroborare dichiarazioni relative **ai disturbi post-traumatici da stress**, alle persecuzioni o ai danni gravi subiti, **qualora l'autorità**

periodo di tempo ragionevole per presentare il certificato medico all'autorità accertante.

accertante abbia fondati motivi per supporre che il richiedente ha una capacità limitata di essere ascoltato o di rendere dichiarazioni complete e coerenti. A tal fine gli Stati membri concedono ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per presentare il certificato medico all'autorità accertante.

Or. de

Motivazione

In considerazione dello scopo normativo della direttiva qualifiche, il fatto di tenere conto delle esigenze particolari deve essere riconducibile alle capacità limitate del richiedente di avvalersi della procedura in modo efficace. Debbono tuttavia esserci elementi specifici che lascino supporre che i candidati hanno una capacità limitata di avvalersi della procedura in maniera adeguata.

Inoltre, è utile combinare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 in un unico paragrafo.

Emendamento 149

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente soffra di disturbi post-traumatici da stress, l'autorità accertante, previo consenso del richiedente, dispone che questi sia sottoposto a visita medica.

soppresso

Or. de

Motivazione

È utile combinare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 in un unico paragrafo, rendendo in tal modo superfluo il paragrafo 2.

Emendamento 150
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate.

Emendamento

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate, ***ad esempio a cura di un ufficiale sanitario o di un medico specialista.***

Or. de

Emendamento 151
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate.

Emendamento

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate ***e affinché si ricorra al tipo di visita medica meno invasivo allorché il richiedente è un minore.***

Or. en

Emendamento 152
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai richiedenti protezione internazionale è data la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o

Emendamento

1. Ai richiedenti protezione internazionale è data la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o

riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, *in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.*

riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 153
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai richiedenti protezione internazionale è data la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, *in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.*

Emendamento

1. Ai richiedenti protezione internazionale è data la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, *per l'intera durata delle procedure di cui ai capi III e IV.*

Or. en

Emendamento 154
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite *nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:*

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse *le necessarie* assistenza e/o rappresentanza legali gratuite *conformemente alle pertinenti norme di diritto nazionale o disposizioni in materia di assistenza legale.*

Or. de

Motivazione

La legislazione dell'Unione europea non contempla né il diritto all'assistenza legale né il diritto ai servizi legali. Non sussiste pertanto alcuna ragione per cui i richiedenti asilo debbano godere di un trattamento preferenziale nell'ambito della procedura di asilo dinanzi alle autorità amministrative e all'autorità giudiziaria rispetto ai cittadini o agli stranieri nell'ambito di altre procedure disciplinate dal diritto nazionale.

Emendamento 155

Mario Borghezio

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3 ***nel caso in cui il richiedente non possa assumersene i costi***. A tal fine gli Stati membri:

Or. it

Emendamento 156

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza ***e/o*** rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza ***e*** rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 157

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite **nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3**. A tal fine gli Stati membri:

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite **ai sensi del paragrafo 1**. A tal fine gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 158

Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:

Emendamento

2. **Nell'eventualità di una decisione negativa dell'autorità accertante**, gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 159

Monika Hohlmeier, Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prevedono l'assistenza legale gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come

Emendamento

soppresso

minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

Or. de

Emendamento 160
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prevedono l'assistenza legale gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 161
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prevedono *l'assistenza legale* gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

Emendamento

a) prevedono *consulenza* gratuita *sugli aspetti procedurali e sullo status giuridico* nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente, *la preparazione dei documenti procedurali necessari, anche sulla base di un colloquio personale*, e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa. *La consulenza può essere prestata da un*

organismo non governativo o da professionisti qualificati;

Or. de

Emendamento 162

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prevedono l'assistenza legale gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

Emendamento

a) prevedono l'assistenza legale gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente, ***l'assistenza alla preparazione o alla raccolta dei documenti giustificativi, la rappresentanza in ciascuna fase della procedura, anche durante il colloquio personale***, e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

Or. en

Emendamento 163

Monika Hohlmeier, Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) prevedono l'assistenza o la rappresentanza legali gratuite nell'ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 164
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) prevedono l'assistenza o la rappresentanza legali gratuite nell'ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 165
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) prevedono l'assistenza **o** la rappresentanza legali gratuite nell'ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

Emendamento

b) prevedono l'assistenza **e** la rappresentanza legali gratuite nell'ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

Or. en

Emendamento 166
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

Emendamento

3. Gli Stati membri possono prevedere **in particolare** nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

Or. de

Emendamento 167

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 168

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 169
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice a norma del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

Or. en

Emendamento 170
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.

Or. de

Motivazione

A meno che il ricorso o il riesame abbia buone probabilità di successo, vi è un rischio di abuso e di inutili ritardi procedurali.

Emendamento 171
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) soltanto se il ricorso o il riesame

hanno buone probabilità di successo.

Or. en

Emendamento 172

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

*Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui **al presente paragrafo** non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.*

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui **alla lettera d)** non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

Or. de

Emendamento 173

Mario Borghezio

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. **Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.**

Emendamento

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia **dopo aver accertato che i richiedenti non possono assumersene i costi.**

Or. it

Emendamento 174
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

Or. en

Emendamento 175
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

Emendamento

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie ***ma, per contro, affinché siano concesse soltanto in presenza di ragionevoli probabilità di successo.***

Or. de

Emendamento 176

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri **possono acconsentire** a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V.

Emendamento

5. Gli Stati membri **acconsentono** a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V, **e agevolano tale processo**.

Or. en

Emendamento 177

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 178

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente protezione internazionale a norma della legislazione nazionale, abbia accesso **alle informazioni contenute nella** pratica del richiedente che è o sarà oggetto di decisione.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente protezione internazionale a norma della legislazione nazionale, abbia **pieno e immediato** accesso **alla** pratica del richiedente che è o sarà oggetto di decisione.

Or. en

Emendamento 179
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) danno accesso alle informazioni o alle fonti in questione quanto meno all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale;

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

I controlli di sicurezza sugli avvocati non sono sufficienti a garantire gli interessi di sicurezza. Inoltre, è discutibile la praticabilità di un controllo di sicurezza.

Emendamento 180
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale.

Emendamento

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale ***o da un esperto qualificato.***

Or. de

Emendamento 181

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai richiedenti ***con esigenze particolari*** sia data la possibilità di presentare gli elementi della domanda nel modo più completo e con tutti gli elementi probatori a disposizione. Qualora necessario, ai richiedenti è concessa una proroga per produrre elementi probatori ovvero espletare altri adempimenti necessari ai fini della procedura.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai richiedenti ***che, secondo l'autorità accertante, hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [...]/CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)]***, sia data la possibilità di presentare gli elementi della domanda nel modo più completo e con tutti gli elementi probatori a disposizione ***e sia garantita assistenza a tal fine.*** Qualora necessario, ai richiedenti è concessa una proroga per produrre elementi probatori ovvero espletare altri adempimenti necessari ai fini della procedura.

Or. de

Motivazione

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 20 possono essere uniti in un unico paragrafo. Occorre garantire alle persone interessate le idonee possibilità e l'assistenza necessaria.

Emendamento 182
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [...]/.../CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], concede all'interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 2, è coperto dal testo aggiunto al paragrafo 1, ragion per viene a decadere.

Emendamento 183
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [...]/.../CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], concede all'interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della

2. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [...]/.../CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], concede all'interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda. ***Si presta particolare***

domanda.

attenzione ai richiedenti che non hanno immediatamente dichiarato il proprio orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 184

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'articolo 27, paragrafi 6 e 7, non si applica ai richiedenti di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per negare ai richiedenti con esigenze particolari l'applicazione della procedura accelerata o delle norme che disciplinano il respingimento delle domande manifestamente infondate. Una domanda di protezione può essere respinta in quanto manifestamente infondata soltanto previo esame approfondito dei fatti. Se, una volta accertati tutti i fatti, risulta evidente che la domanda non avrà successo, non vi è alcuna ragione di prorogare la procedura.

Emendamento 185

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e all'esame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare

a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante ***dell'organismo nazionale competente*** rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e all'esame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la

con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche];

competenza necessaria a trattare con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche];

Or. de

Emendamento 186

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **non appena possibile** adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e all'esame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche];

Emendamento

a) adottano **immediatamente** misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e all'esame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche];

Or. en

Emendamento 187

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) provvedono affinché **al** rappresentante **sia data la possibilità di informare** il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri

Emendamento

b) provvedono affinché **il** rappresentante **informi** il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il

provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Or. en

Emendamento 188

Nadja Hirsch

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Emendamento

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale **o altro professionista qualificato** partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Or. de

Emendamento 189

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:

Emendamento

soppresso

a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado;

b) è, o è stato, sposato.

Or. de

Motivazione

Vista la possibilità che si tratti di un matrimonio coatto, il minore sposato dovrebbe avere la stessa possibilità di qualsiasi altro minore di essere assistito da un rappresentante.

Emendamento 190

Mario Borghesio

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) è, o è stato, sposato.

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 191

Anna Maria Corazza Bildt, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

Emendamento

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni **e diritti** dei minori;

Or. en

Emendamento 192

Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, Véronique Mathieu

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

Emendamento

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni *e diritti* dei minori.

Or. en

Emendamento 193

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai minori non accompagnati è concessa assistenza legale gratuita nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, alle condizioni di cui all'articolo 18.

Emendamento

4. Ai minori non accompagnati è concessa assistenza legale gratuita nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, alle condizioni di cui all'articolo 18, ***nella misura in cui ciò sia necessario e possibile tenuto conto della situazione personale.***

Per quanto riguarda le procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono prevedere di limitare tale possibilità ai casi in cui il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.

Or. de

Motivazione

Il sostegno finanziario per l'assistenza legale dovrebbero essere concesso soltanto allorché il minore non accompagnato non dispone di risorse sufficienti. Se un minore non accompagnato è in grado di provvedere da solo al pagamento dell'assistenza giuridica, non è assolutamente giustificato il contributo dello Stato.

Emendamento 194

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai minori non accompagnati è concessa assistenza **legale gratuita** nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, alle condizioni di cui all'articolo 18.

Emendamento

4. Ai minori non accompagnati è concessa assistenza **e rappresentanza legali gratuite** nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, alle condizioni di cui all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 195

Nadja Hirsch

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Ai minori non accompagnati è concessa assistenza legale gratuita*** nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, ***alle condizioni di cui all'articolo 18.***

Emendamento

4. Nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, ***ai minori non accompagnati e al loro rappresentante designato è concessa, alle condizioni di cui all'articolo 18, una consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e sullo status giuridico durante le procedure in questione. La consulenza può essere prestata da un organismo non governativo o da professionisti qualificati.***

Or. de

Emendamento 196

Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale , laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l'età.

Emendamento

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale , laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l'età. ***Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, qualsiasi decisione deve essere sempre favorevole al minore non accompagnato.***

Or. en

Emendamento 197

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale , laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l'età.

Emendamento

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale , laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l'età. ***In caso di dubbio, qualsiasi decisione è favorevole al minore.***

Or. en

Emendamento 198

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con *i* metodi meno invasivi.

Emendamento

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con metodi meno invasivi.

Or. de

Motivazione

Adeguamento linguistico al termine inglese "less invasive".

Emendamento 199

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi.

Emendamento

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi *e più affidabili*.

Or. en

Emendamento 200

Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, Véronique Mathieu

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi.

Emendamento

Le visite mediche sono effettuate, nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi, *da medici qualificati e imparziali*.

Or. en

Emendamento 201
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che *capisce*, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

Emendamento

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che *è ragionevole supporre possa capire*, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

Or. de

Motivazione

Per ragioni pratiche e in considerazione della difficoltà di dimostrare la conoscenza di una lingua, è preferibile riprendere la formulazione utilizzata nella direttiva in vigore.

Emendamento 202
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Non si applicano ai minori non accompagnati l'articolo 27, paragrafi 6 e 7, l'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 32 e l'articolo 37.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Non vi è alcun motivo per non applicare in modo generale ai minori non accompagnati la procedura accelerata oppure le disposizioni riguardanti il respingimento delle domande d'asilo manifestamente infondate, le disposizioni sul paese terzo sicuro e procedure di frontiera particolari. La concessione generale di un trattamento privilegiato comporta un considerevole rischio di favorire gli abusi.

Emendamento 203

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Trattenimento di minori

Il trattenimento di minori è strettamente vietato in qualunque circostanza.

Or. en

Emendamento 204

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di

sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda.

sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda *e spieghi al richiedente le conseguenze del ritiro.*

Or. en

Emendamento 205
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame.

Emendamento

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ***ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.***

Or. de

Motivazione

L'autorità accertante deve poter respingere la domanda d'asilo. In mancanza di questa possibilità, non è possibile concludere le procedure d'asilo che possono essere portate avanti senza un limite di tempo nonostante la rinuncia alla domanda o l'assenza di una reale necessità di protezione. Ciò non è utile né ai fini di un trattamento efficiente della domanda da parte delle autorità né ai fini della protezione di coloro che sono realmente vittime di persecuzioni. Se le autorità non possono concludere una procedura o respingere una domanda, sarà favorita la clandestinità, il che non deve essere permesso.

Emendamento 206
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame.

Emendamento

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ***ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.***

Or. en

Emendamento 207
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, ***a meno che la domanda non sia esaminata a norma degli articoli 35 e 36.***

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.

Or. de

Motivazione

Onde prevenire gli abusi, deve essere possibile concludere definitivamente le procedure alla scadenza di un termine prefissato. In caso contrario, esisterebbe un incentivo a non utilizzare seriamente la procedura d'asilo e a non giungere a una conclusione definitiva sulla domanda. Inoltre, in assenza della possibilità di concludere la procedura, il termine di sei mesi per l'esame delle domande d'asilo a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, non può essere rispettato.

Emendamento 208
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, ***a meno che la domanda non sia esaminata a norma degli articoli 32 e 34.***

Or. en

Emendamento 209
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso. ***Nel quadro di una procedura d'asilo, la riapertura di un caso può essere richiesta una sola volta.***

Or. de

Emendamento 210
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto. Tale termine non può essere inferiore a un anno.

Or. de

Emendamento 211
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.

Or. en

Emendamento 212

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. .../.... [regolamento Dublino].

soppresso

Or. en

Emendamento 213

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) abbia accesso ai richiedenti protezione internazionale, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

Emendamento

a) abbia **un** accesso **immediato** ai richiedenti protezione internazionale, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

Or. en

Emendamento 214

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) abbia accesso, previo consenso del richiedente protezione internazionale, alle informazioni sulle singole domande, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

Emendamento

b) abbia **un** accesso **pieno e immediato**, previo consenso del richiedente protezione internazionale, alle informazioni sulle singole domande, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

Or. en

Emendamento 215

Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

In singoli casi comportanti questioni complesse in fatto e in diritto, gli Stati

Emendamento

In singoli casi comportanti questioni complesse in fatto e in diritto, **inclusi i casi**

membri possono prorogare il termine di ulteriori sei mesi.

di richiedenti con esigenze particolari, e nel caso di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale, gli Stati membri possono prorogare il termine di ulteriori sei mesi.

Or. en

Emendamento 216

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ottenga, *su richiesta*, informazioni sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per la decisione relativa alla domanda.

Emendamento

b) ottenga informazioni sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per la decisione relativa alla domanda.

Or. en

Emendamento 217

Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

Emendamento

5. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria *o accelerare l'esame di* una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

Or. en

Emendamento 218

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. **Gli Stati membri** possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

Emendamento

5. **Le autorità accertanti** possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

Or. en

Emendamento 219
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora il richiedente abbia esigenze particolari:

Emendamento

b) qualora il richiedente abbia esigenze particolari, ***in particolare i minori non accompagnati***;

Or. en

Emendamento 220

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) in altri casi, salvo le domande di cui al paragrafo 6.

Emendamento

c) in altri casi, ***inclusi i motivi ambientali e/o climatici***, salvo le domande di cui al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 221

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:

soppresso

a) nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiché]; oppure

b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva, o

c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; oppure

d) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; oppure

e) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 6, paragrafo 7, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati

addotti nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure

f) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento.

Or. en

Emendamento 222

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il richiedente chiaramente non può essere considerato rifugiato o non è a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]; oppure

Or. de

Motivazione

È opportuno mantenere l'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/85/CE. È giustificato prevedere la possibilità di respingere una domanda con una procedura accelerata non solo nel caso di domande strumentali, ma anche in tutti i casi in cui tali domande non hanno chiaramente alcuna possibilità di essere accolte.

Emendamento 223

Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il richiedente proviene da un paese di

soppresso

origine sicuro a norma della presente direttiva, o

Or. en

Emendamento 224
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva, o

b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva *o da un paese che non è uno Stato membro ma è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, o*

Or. en

Emendamento 225
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi; oppure

Or. de

Motivazione

È opportuno mantenere l'articolo 23, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2005/85/CE. L'avvio di più procedure con domande aventi un contenuto diverso e corredate di dati personali diversi pregiudica la credibilità delle persone che cercano protezione e fa nascere il sospetto che vi sia un intento fraudolento.

Emendamento 226
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni chiaramente incoerenti, contraddittorie, improbabili, insufficienti o false, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva [...]/CE] [direttiva qualifiche]; oppure

Or. de

Motivazione

È opportuno mantenere l'articolo 23, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2005/85/CE. È opportuno prevedere la possibilità di respingere una domanda con una procedura accelerata anche nei casi in cui è chiaro che le domande presentate dalle persone richiedenti protezione internazionale non sono verosimilmente fondate.

Emendamento 227
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre chiaramente nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure

Or. de

Emendamento 228
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omissso di farlo; oppure

Or. de

Emendamento 229
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 6, paragrafo 7, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati adottati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure

soppresso

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 9.

Emendamento 230
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto agli obblighi di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva [...]/CE] [direttiva qualifiche] o all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva; oppure

Or. de

Motivazione

È opportuno mantenere l'articolo 23, paragrafo 4, lettera k), della direttiva 2005/85/CE. Occorre prevedere la possibilità di imporre sanzioni nei casi gravi di mancato adempimento dell'obbligo di cooperare. Per le autorità competenti per l'immigrazione è molto difficile dimostrare che i documenti di viaggio sono stati distrutti o fatti sparire in mala fede o che vi è un intento fraudolento deliberato nell'omissione di informazioni pertinenti, nella presentazione di informazioni o documenti falsi o nell'omissione di documenti (articolo 27, paragrafo 6, lettere c) e d), della proposta della Commissione).

Emendamento 231

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda d'asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; oppure

Or. de

Emendamento 232
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale.

Or. de

Motivazione

È opportuno mantenere l'articolo 23, paragrafo 4, lettera m), della direttiva 2005/85/CE. In un'epoca in cui le reti terroristiche operano a livello globale, è urgente prevedere la possibilità di espellere immediatamente le persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza.

Emendamento 233
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Quando a una domanda infondata ai sensi dell'articolo 28 si applica una qualsiasi delle circostanze elencate al paragrafo 6, gli Stati membri possono respingere la domanda in quanto manifestamente infondata, previo un esame adeguato ***e completo***.

7. Quando a una domanda infondata ai sensi dell'articolo 28 si applica una qualsiasi delle circostanze elencate al paragrafo 6, gli Stati membri possono respingere la domanda in quanto manifestamente infondata, previo un esame adeguato.

Or. en

Emendamento 234

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per l'adozione della decisione in primo grado di cui al paragrafo 6.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 235

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l'assenza di documenti o l'uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata.

Emendamento

9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l'assenza di documenti **al momento dell'ingresso** o l'uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata.

Or. de

Motivazione

I richiedenti asilo possono essere costretti a utilizzare documenti di viaggio falsificati per poter lasciare il paese in cui sono perseguitati. Tuttavia, dopo l'ingresso nel territorio, essi devono rivelare le loro vera identità all'autorità accertante. Solo se sono note l'identità e la nazionalità del richiedente è possibile accertare se si tratta di un caso di persecuzione. Il soggiorno nel paese di persone la cui identità non è stata accertata a causa del loro rifiuto a cooperare costituisce un grande pericolo per la sicurezza.

Emendamento 236
Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'articolo 31; ***soppresso***

Or. en

Emendamento 237
Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 32; ***soppresso***

Or. en

Emendamento 238
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il richiedente ha presentato una domanda *identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;* ***d) il richiedente ha presentato una domanda *successiva a norma dell'articolo 2, lettera p bis);****

Or. en

Emendamento 239
Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (CE) No .../.... [regolamento Dublino].

soppresso

Or. en

Emendamento 240
Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

- a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero
- b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",
purché sia riammesso nel paese stesso.

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

- a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero
- b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",

Or. en

Emendamento 241
Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) goda altrimenti di protezione

soppresso

sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",

Or. en

Emendamento 242

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 2**

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri possono tener conto dell'articolo 32, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 243

Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 32**

Testo della Commissione

Emendamento

Concetto di paese terzo sicuro

soppresso

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente protezione internazionale nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva [...]/CE [direttiva qualifiché];

c) è rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e

e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nella sua situazione particolare. Al richiedente è altresì data la possibilità di

contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente protezione internazionale l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 244
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente protezione internazionale nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

soppresso

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo

sociale;

b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva [...]/CE [direttiva qualifche];

c) è rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e

e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo è quello di creare un sistema comune europeo di asilo. Pertanto, le definizioni di "paese terzo sicuro" devono essere uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento 245

Nadja Hirsch

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

soppresso

a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nella sua situazione particolare. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

Or. de

Emendamento 246
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

soppresso

a) ne informano il richiedente; nonché

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

Or. de

Emendamento 247
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il paese terzo non concede al richiedente protezione internazionale l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

soppresso

Or. de

Emendamento 248
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

soppresso

Or. de

Emendamento 249
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

***Designazione nazionale dei paesi terzi
quali paesi di origine sicuri***

soppresso

1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato II, di

designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la situazione nei paesi terzi designati sicuri conformemente al presente articolo sia oggetto di revisione periodica.

3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 250
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

*Designazione nazionale dei paesi terzi
quali paesi di origine sicuri*

soppresso

1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la situazione nei paesi terzi designati sicuri conformemente al presente articolo sia oggetto di revisione periodica.

3. La valutazione volta ad accertare che

un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo è di creare un sistema comune europeo di asilo. Pertanto, le definizioni di "paese terzo sicuro" devono essere uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento 251

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Concetto di paese di origine sicuro

soppresso

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente solo se questi:

*a) ha la cittadinanza di quel paese;
oppure*

b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;

c) e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona

ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiché].

2. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

Or. en

Emendamento 252
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Concetto di paese di origine sicuro

soppresso

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente solo se questi:

- a) ha la cittadinanza di quel paese;*
- b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;*
- c) e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiché].*

2. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo è di creare un sistema comune europeo di asilo. Pertanto, le definizioni di "paese terzo sicuro" devono essere uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento 253

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Per decidere dell'inammissibilità di una domanda di protezione internazionale *ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d)*, gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, qualora il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale:

Emendamento

2. Per decidere dell'inammissibilità di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, qualora il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale:

Or. de

Emendamento 254

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma *dell'articolo 23*;

Emendamento

a) dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma *degli articoli 23 o 24 ovvero dopo aver deciso di non proseguire la procedura*;

Or. de

Emendamento 255

Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma dell'articolo 23;

Emendamento

a) dopo il ritiro ***o l'abbandono*** della sua precedente domanda a norma dell'articolo 23;

Or. en

Emendamento 256
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di domanda reiterata, gli Stati membri possono derogare ai loro obblighi di cui agli articoli 7, 9, 11 e 18, in quanto già adempiuti nel quadro del procedimento precedente.

Or. en

Emendamento 257
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 41.

soppresso

Or. en

Emendamento 258
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 8 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

8. Se, a seguito di una decisione definitiva **che dichiara inammissibile una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), ovvero di una decisione definitiva che respinge una domanda reiterata in quanto infondata**, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, lo Stato membro può:

Emendamento

8. Se, a seguito di una decisione definitiva, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, lo Stato membro può:

Or. en

Emendamento 259
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 8 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

8. Se, **a seguito di una decisione definitiva che dichiara inammissibile una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), ovvero di una decisione definitiva che respinge una domanda reiterata in quanto infondata**, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, lo Stato membro può:

Emendamento

8. Se, **una volta che il procedimento attinente alla domanda iniziale è stato concluso a norma del** paragrafo 2, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, **e se la nuova domanda non dà luogo a un esame ulteriore a norma del presente articolo**, lo Stato membro può:

Or. de

Motivazione

Ai fini dell'efficacia procedurale, che è fra gli obiettivi, e per evitare che i procedimenti si trascinino, dovrebbe essere possibile una procedura accelerata non dopo la terza domanda inammissibile, ma dopo la seconda.

Emendamento 260
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) disporre che la domanda sia sottoposta a procedura di esame di ammissibilità, in conformità del presente articolo *e dell'articolo 29*; e/o

Emendamento

b) disporre che la domanda sia sottoposta a procedura di esame di ammissibilità, in conformità del presente articolo; e/o

Or. de

Motivazione

La procedura di esame di ammissibilità per una domanda reiterata non deve essere soggetta a limitazioni. Diversamente, i ritardi procedurali ingiustificati, un aumento dei costi e i soggiorni prolungati diventerebbero inevitabili.

Emendamento 261
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (CE) [.../...] [regolamento Dublino] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi del regolamento (CE) [.../...] [regolamento Dublino], in conformità della presente direttiva.

Emendamento

soppresso

Emendamento 262
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) fissare un termine adeguato entro il quale il richiedente deve presentare le nuove informazioni di cui è venuto in possesso;

Or. de

Motivazione

Bisognerebbe continuare a esigere dai richiedenti che presentino le nuove informazioni di cui sono venuti in possesso entro un termine adeguato. Se ritarda la presentazione delle nuove informazioni, il richiedente compromette la propria credibilità e fa nascere il sospetto che stia tentando di ritardare il procedimento.

Emendamento 263
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, ***ad esclusione dei casi di cui all'articolo 35, paragrafo 7.***

b) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale.

Or. de

Emendamento 264
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, **per** decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

Emendamento

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, **che consentano alle autorità accertanti di** decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

Or. en

Emendamento 265
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) sul merito di una domanda ***nell'ambito di una procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6.***

Emendamento

b) sul merito di una domanda.

Or. de

Motivazione

Il merito di una domanda nell'ambito di una procedura di frontiera non può essere limitato ai presupposti delle procedure accelerate a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, dal momento che le procedure di frontiera perseguono scopi diversi.

Emendamento 266
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole **e per tutto il tempo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle vicinanze della frontiera o della zona di transito**. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 267

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 38

Testo della Commissione

Concetto di paesi terzi europei sicuri

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente protezione internazionale sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

a) ha ratificato e osserva la convenzione

Emendamento

soppresso

di Ginevra senza limitazioni geografiche;

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi.

3. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement", prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

4. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

5. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

Or. en

Emendamento 268

Nadja Hirsch

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) è stato designato tale dal Consiglio in conformità del paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo è di creare un sistema comune europeo di asilo. Pertanto, le definizioni di "paese terzo sicuro" devono essere uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento 269

Nadja Hirsch

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo è di creare un sistema comune europeo di asilo. Pertanto, le definizioni di "paese terzo sicuro" devono essere uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento 270

Nadja Hirsch

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi quali paesi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente il 1° dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoché il Consiglio non avrà adottato l'elenco comune a norma del paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo è di creare un sistema comune europeo di asilo. Pertanto, le definizioni di "paese terzo sicuro" devono essere uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento 271

Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame dello status di protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

Emendamento

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame dello status di protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente **o indirettamente** a tali responsabili che l'interessato è beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

Or. en

Emendamento 272
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che lo status di **protezione internazionale** decada per legge se il **beneficiario di protezione internazionale** ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come tale.

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che lo status di **rifugiato** decada per legge **in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva [...]/CE] [direttiva qualifiche] o** se il **rifugiato** ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come tale.

Or. de

Emendamento 273
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

b bis) una decisione di non proseguire l'esame di una domanda reiterata a norma degli articoli 35 e 36;

Emendamento

Or. de

Emendamento 274
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda l'esame completo **degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame ex**

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda l'esame completo quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di primo

nunc delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiché], quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di primo grado.

grado.

Or. en

Emendamento 275

Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Fatto salvo il paragrafo 6*, il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del procedimento.

Emendamento

5. *Fatti salvi i paragrafi 6 e 7*, il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del procedimento.

Or. en

Emendamento 276

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del procedimento.

Emendamento

5. Fatto salvo il paragrafo 6, *gli Stati membri stabiliscono che* il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del procedimento.

Or. de

Emendamento 277
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ove la legislazione nazionale non preveda il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 278
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, **o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d),** e ove la legislazione nazionale non preveda il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Emendamento

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, e ove la legislazione nazionale non preveda il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 279
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nel caso di decisione *adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ove la legislazione nazionale non preveda il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.*

Il presente paragrafo non si applica alle procedure di cui all'articolo 37.

Emendamento

6. Nel caso di decisione:

- a) adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6,*
 - b) di ritenere manifestamente infondata la domanda a norma dell'articolo 27, paragrafo 7,*
 - c) di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) o d),*
 - d) di non esaminare ulteriormente, a norma del capo II della presente direttiva, la domanda reiterata a norma degli articoli 35 e 36,*
 - e) di rifiutare di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 23 e 24,*
 - f) nel quadro della procedura a norma dell'articolo 37,*
 - g) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 38,*
- ove la legislazione nazionale non preveda il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o – se la*

**legislazione nazionale lo prevede –
d'ufficio, se autorizzare o meno la
permanenza nel territorio dello Stato
membro.**

Or. de

Motivazione

Un effetto sospensivo automatico non terrebbe conto delle circostanze del singolo caso. I giudici competenti devono disporre di un catalogo di situazioni su cui basarsi per procedere a una valutazione differenziata dei singoli casi. I giudici dovrebbero poter decidere in merito all'effetto sospensivo in funzione del singolo caso.

Emendamento 280

Ernst Strasser

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. In caso di domanda inammissibile a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ove sia in vigore un ordine di espulsione valido, gli Stati membri non possono consentire al richiedente di restare nel loro territorio in attesa dell'esito del procedimento.

Or. en

Emendamento 281

Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6.

7. Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6. **Può essere prevista**

un'eccezione per le domande reiterate che non danno luogo a un esame ulteriore a norma degli articoli 35 e 36, se è stata presa una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE e per le decisioni adottate nel quadro della procedura di cui all'articolo 38, se la legislazione nazionale lo prevede.

Or. de

Emendamento 282
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri **stabiliscono** i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.

Emendamento

9. Gli Stati membri **possono stabilire** i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.

Or. de

Motivazione

Dal momento che i giudici sono indipendenti, è impossibile stabilire un termine vincolante per la loro decisione.

Emendamento 283
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 45

Testo della Commissione

Entro il [...], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo

Emendamento

Entro il [...], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo

all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni *cinque anni*.

all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni *due anni*.

Or. de

Motivazione

Per una maggiore trasparenza, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento e al Consiglio ogni due anni.

Emendamento 284

Georgios Papanikolaou, Simon Busuttil

Proposta di direttiva

Articolo 45

Testo della Commissione

Entro il [...], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Emendamento

Entro il [...], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione *e il costo finanziario* della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione *e dato finanziario* utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Or. en

Emendamento 285
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 27, paragrafo 3 entro [**3 anni** dalla data del recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 27, paragrafo 3 entro [**2 anni** dalla data del recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. de

Emendamento 286
Hélène Flautre a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione

Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche], né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni

Emendamento

soppresso

ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libertà.

Or. en